

PATRIMONIO E TRUST

Dichiarazione dei redditi per il trust non commerciale

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

TEMI EMERGENTI DEL TRUST A FINE 2023

[Scopri di più >](#)

Nel nostro ordinamento giuridico il **trust** ha trovato legittima applicazione con la **L. 364/1989**, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, la quale ha ratificato la **Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985**.

A distanza di più di quindici anni dalla sottoscrizione di tale Convenzione, lo Stato italiano, con la **Legge finanziaria per l'anno 2007 (L. 296/2006)**, ha definito la **disciplina fiscale** del **trust**, operando una “**personificazione**” dello strumento mediante il suo **assoggettamento ad Ires**.

Nello specifico, la citata Legge finanziaria, andando a modificare l'[**articolo 73 Tuir**](#), ha individuato tre categorie di **soggetti passivi ai fini Ires**:

1. i **trusts residenti nel territorio dello Stato** che hanno per **oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**;
2. i **trusts residenti nel territorio dello Stato** che “**non**” hanno per **oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**;
3. i **trusts**, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato**.

Il tema è stato affrontato anche dalla stessa **Agenzia delle Entrate**, la quale, a seguito dei citati interventi normativi, ha inteso fornire **chiarimenti** mediante la [**circolare AdE 48/E/2007**](#), emessa al dichiarato scopo di fornire una prima interpretazione sufficientemente chiara e coerente del **regime tributario applicabile al trust**.

L'attività interpretativa dell'Amministrazione finanziaria non si è esaurita nella circolare enunciata, ma è proseguita con la [**circolare AdE 61/E/2010**](#), fino ad arrivare oggi all'ultima [**circolare AdE 34/E/2022**](#), che fornisce diversi e ulteriori chiarimenti circa la **disciplina fiscale** dei **trusts** ai fini dell'imposizione diretta e indiretta.

Al riguardo è d'uopo evidenziare che la norma permette di qualificare il **trust**, **dal punto di vista**

soggettivo, quale **ente commerciale residente**, oppure **ente non commerciale residente**, o ancora **ente non residente che svolga o meno attività commerciale**, il che andrà ad incidere inevitabilmente sui **redditi rilevanti** (cfr., [circolare AdE 34/E/2022](#), la quale prevede anche alcuni **casi particolari**).

Le norme che disciplinano l'**imposizione diretta dei trusts**, qualunque sia il loro oggetto, identificano principalmente **due fattispecie fiscali**:

- il **trust trasparente**, ovvero il **trust con un beneficiario di reddito individuato**, il cui **reddito conseguito sarà tassato in capo al beneficiario come reddito di capitale**;
- il **trust opaco**, ovvero il **trust senza beneficiario di reddito individuato**, il cui **reddito conseguito sarà tassato in capo allo stesso trust** quale soggetto passivo Ires.

Peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha contemplato la possibilità che un **trust** possa essere **al contempo opaco e trasparente** – ovvero, **misto** – nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda che **una parte del reddito del trust venga accantonata a capitale e l'altra parte sia attribuita ai beneficiari**.

In tale contesto, ai fini della **determinazione del reddito prodotto dal trust** (sia esso opaco, trasparente oppure misto) si applicano le regole fiscali previste **in base alla natura, "commerciale" o "non commerciale", dell'attività prodotta dal trust**.

Con specifico riferimento al **trust "non commerciale"** residente nel territorio dello Stato, il reddito conseguito è determinato secondo le **regole** previste per gli **enti non commerciali** di cui all'[articolo 143 Tuir](#).

Dunque il **trust non commerciale**, indipendentemente dalla natura trasparente, opaca o mista, è tenuto a determinare il proprio reddito e, di conseguenza, a **presentare annualmente la relativa dichiarazione dei redditi**, nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti Ires, mediante compilazione del **"Modello unico Redditi ENC - Enti non commerciali ed equiparati"**, verificando preliminarmente **se esistono o meno beneficiari individuati** e, per l'effetto, **indicando nel frontespizio del modello la tipologia di trust** di cui si sta presentando la relativa dichiarazione (trasparente, opaco o misto).

Nel dettaglio, ai fini dell'**indicazione della tipologia di trust**, nella **casella "Trust"** va riportato il **codice 1** per il **trust opaco**, il **codice 2** per il **trust trasparente** e il **codice 3** per il **trust misto**.

Con riferimento alla **compilazione del Modello redditi ENC**, laddove si tratti di un **trust trasparente** si dovrà determinare il reddito, senza liquidare l'imposta, e compilare il relativo quadro PN del **"Modello unico ENC"**, imputando in tal modo il **reddito conseguito ai beneficiari individuati**.

Viceversa, laddove si tratti di un **trust opaco** la **tassazione del reddito avrà luogo in capo allo stesso trust**, il quale sarà chiamato a determinare il proprio reddito e ad assolvere la relativa

obbligazione d'imposta, compilando il **quadro RN** del “**Modello unico ENC**”.

Poi, nel caso di **trust non commerciale misto**, la parte di reddito non attribuita ai beneficiari e soggetta ad Ires, sarà **imputata al trust** e dovrà essere indicata nel **quadro RN** del “**Modello unico ENC**”, mentre la parte di reddito e degli altri importi **attribuita ai beneficiari**, sarà imputata a quest'ultimi e sarà indicata nel **quadro PN** del “**Modello unico ENC**”.

Da ultimo, qualora il **trust non commerciale** detenga **investimenti all'estero** e **attività estere di natura finanziaria** suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in sede di **dichiarazione dei redditi** si dovrà procedere anche con la compilazione del **quadro RW**, conformemente alla disciplina degli **obblighi di monitoraggio fiscale**. L'**obbligo di compilazione** del quadro RW sussiste anche in capo ai **beneficiari di un trust trasparente** con riferimento alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi.